Esente Bollo (art. 82, comma 5, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste

e

il Circolo della Cultura e delle Arti - Trieste

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2022,

е

il Circolo della Cultura e delle Arti -Trieste in prosieguo denominato anche "Circolo", con sede legale in via Pasquale Besenghi 16, 34143 Trieste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Sergio Cecovini nato a Trieste (TS) il 23 settembre 1940, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Circolo, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto in base ai poteri statutari e nell'ambito del Programma generale di attività approvato dall'Assemblea, di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- l'Università di Trieste e il Circolo della Cultura e delle Arti - Trieste avevano già stipulato alcune Convenzioni di collaborazione di durata triennale per attuare un più stretto collegamento tra la realtà accademica e quella elettivamente impegnata nella storia, nella tutela, nella fruizione, nella promozione dell'espressione artistica e culturale di una città che vanta lunghe e solide tradizioni, e intendono ora rinnovare i rispettivi impegni in tal senso;

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

 l'Università, tramite il Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale promuove e realizza servizi per il trasferimento e la divulgazione delle conoscenze, anche in collaborazione con le strutture preposte alle attività di ricerca;

 l'Università intende valorizzare momenti di aggregazione, al fine di favorire la migliore integrazione tra la città di Trieste, e i suoi studenti e docenti, promuovendo una più ampia fruizione sociale e culturale delle proprie conoscenze;

 il Circolo della Cultura e delle Arti ha, tra le finalità statutarie, la promozione della cultura e dell'arte mediante conferenze, convegni, dibattiti, concerti, esposizioni e pubblicazioni;

costituisce vocazione del Circolo, in coerenza con il programma di sviluppo delle proprie attività,
 collaborare con istituzioni ed enti, mediante la promozione di iniziative culturali a vantaggio di tutta
 la città di Trieste:

 il Circolo, in sintonia con le vicende storiche di Trieste, segue con attenzione le trasformazioni sociali e culturali della città, modulando la propria attività in funzione della diffusione culturale più ampia; testimone, attraverso le sue manifestazioni, di un nuovo e complesso dialogo tra mondo umanistico e ricerca scientifica;

per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che il Circolo possono avvalersi
 della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti
 e accordi;

ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare iniziative di collaborazione per realizzare e promuovere la diffusione e l'aggiornamento culturale nei più svariati campi dello scibile, attraverso attività di divulgazione, ricerca e didattica.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le collaborazioni di cui al precedente articolo potranno consistere, a titolo esemplificativo, in:

- a) attività di studio e ricerca scientifica condotte su fondi bibliografici e archivistici, tese a valorizzare il patrimonio documentale in possesso delle Parti;
- azioni di sostegno ad attività legate al "turismo culturale", mediante la redazione di guide e cataloghi, anche su supporti multimediali;
- c) organizzazione di conferenze, seminari ed incontri;
- d) organizzazione di laboratori didattici;
- e) elaborazione di ogni altra modalità concordemente ritenuta dalle Parti idonea al conseguimento delle finalità di cui in premessa.

Per contribuire a realizzare gli obiettivi e progetti come sopra definiti, il Circolo mette a disposizione l'importante raccolta di documenti che costituisce il suo Archivio storico, testimonianza della propria attività dal 1946 ad oggi, mentre l'Università si impegna a considerare, con particolare favore, eventuali richieste del Circolo volte a rendere disponibili proprie competenze, strutture e servizi logistici, nell'intento di integrare la realtà accademica con le attività del Circolo.

Art. 3 - Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili ai precedenti articoli. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, ovvero:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi, tra l'altro, corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione dovranno prevedere il referente, i termini e le modalità degli impegni rispettivamente del Circolo e della struttura organizzativa dell'Ateneo - ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria - le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà

determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Prof. Paolo Quazzolo.

Il referente individuato per il Circolo è la Prof.ssa Cristina Benussi.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 - Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6 - Clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Il Circolo non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Circolo né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Circolo.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Circolo; è parimenti esclusa ogni garanzia del Circolo per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Il Circolo dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento dell'attività di ricerca le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e/o degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), il Circolo ha stipulato la Polizza RCT+RCO n. 404341725 con Axa Assicurazioni S.p.A., con massimale pari a €1.500.000. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 - Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che l'eventuale trattamento di dati personali che sarà effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verrà effettuato da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della Convenzione stessa e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 13 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte,

almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste,	Trieste, 16/8/2022
Il Rettore	Il Presidente del Circolo della Cultura e
dell'Università degli Studi di Trieste	delle Arti - Trieste
Jolilean	Greolo della Cultura e delle Arti TRIESTE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le	
disposizioni di cui agli artt. 7 ("Clausola di limitazione di responsabilità") e 14 ("Controversie") della	
presente Convenzione.	
Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste	Il Presidente del Circolo della Cultura e delle Arti - Trieste
asii siii sidaa asgii sidaa aa masio	

Circolo della Cultura e delle Arti TRIESTE